



UNIONE EUROPEA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CORBINO



Regione Siciliana

Istituto di Istruzione Superiore "ORSO MARIO CORBINO"

via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) C.M. pais034005- C.F. 97308540828

tel. 091 8902015 – fax 091 8906219

e-mail: pais034005@istruzione.it PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.edu.it

I.I.S. "Orso Mario Corbino" - Partinico
Prot. 0000754 del 19/01/2025
IV (Uscita)

Circolare n. 224

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: direttiva sulla vigilanza sugli alunni. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

EMANA la seguente **direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. disposizioni comuni;
4. durante i cambi di turno tra i docenti;
5. durante la ricreazione;
6. durante gli spostamenti e le attività di laboratorio;
7. durante le ore di Scienze Motorie e Sportive;
8. durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività;
9. durante visite guidate/ viaggi d'istruzione/ stage presso le aziende/ realizzazione progetti europei;
10. per l'uscita anticipata degli alunni.

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici, come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si discolpa se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo, efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante, avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29 ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguenza di grave negligenza, imperizia, imprudenza (art. 2048 C.C.), configurandosi così colpa grave.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolare, deve incaricare un collaboratore scolastico per vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal suo Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

Il personale docente, inoltre, è invitato a non intrattenersi per qualsiasi motivo al di fuori della classe per evitare di eludere la sorveglianza degli alunni che dev'essere esercitata costantemente, per tutta la durata della giornata scolastica.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc.. Inoltre, è fatto obbligo ai docenti assicurarsi **che gli alunni non lascino la classe sporca** con cibo, carta, bottigliette ecc. fuori dai cestini o nei cestini sbagliati.

Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche. Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Considerata la necessità sempre presente di evitare assembramenti, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento da parte degli alunni nel momento dell'ingresso nell'edificio e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento dell'aula.

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte/ i cancelli degli edifici devono rimanere chiusi ed essere sorvegliati dai collaboratori scolastici.

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola, se non dietro autorizzazione del dirigente o del suo staff. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi, didattici, organizzativi oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Si ricorda che **i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici** se non per comprovati ed eccezionali motivi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente la propria postazione di lavoro senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle attività antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardi o di assenze dei docenti, non comunicate, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone avviso alla Dirigente o ai suoi collaboratori, che provvederanno ad informare i professori responsabili per la sostituzione dei docenti (Fumuso e Pitò).

3. Disposizioni comuni

Le autovetture e le moto, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola, ne davanti la centrale ne davanti la succursale. L'ingresso delle autovetture e delle moto nei cortili della scuola non è permesso, se non per specifici motivi concordati. Gli alunni, **che escono anticipatamente** rispetto all'orario scolastico previsto, devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, previa autorizzazione concessa dai responsabili di plesso, dai collaboratori della dirigente o da quest'ultima.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i loro figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario.

4. Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese ed i collaboratori scolastici in servizio parteciperanno al controllo degli alunni, per i pochi minuti necessari al raggiungimento dell'aula.

I collaboratori scolastici, tenuti a favorire il cambio degli insegnanti, si recheranno nei pressi delle aule e vigileranno sugli alunni, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio, facendosi trovare al suono della campanella in prossimità dell'aula, e i docenti liberi l'ora successiva aspetteranno l'arrivo del collega prima di lasciare la classe.

Gli alunni, durante le operazioni relative al cambio di insegnante, devono rimanere ai propri posti mantenendo un comportamento corretto e devono assolutamente evitare di uscire dalla classe senza permesso.

5. Vigilanza durante la ricreazione

La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione è a carico del docente assegnato al settore (come da circ. n. 41 del 23/09/2022) nella specifica scansione temporale, in collaborazione con il personale ausiliario. Si

raccomanda particolare attenzione affinché sia garantito il rispetto delle regole di una sana ed educata convivenza civile.

Si ricorda che l'assenza del docente dal reparto assegnato per la vigilanza, non permette all'insegnante di dimostrare che non è potuto intervenire per evitare il fatto (onere probatorio della discolpa), in caso di problemi sorti durante la ricreazione.

I collaboratori scolastici del settore a loro affidato vigileranno con attenzione l'accesso ai servizi igienici, durante le ore di attività didattica e soprattutto durante la ricreazione, dato il maggiore numero di studenti che vi affluiscono.

Si ricorda che è fatto divieto assoluto per chiunque, personale e studenti, fumare all'interno dell'Istituto (sia centrale che succursale) o nelle sue pertinenze esterne. Chi contravverrà tale disposizione normativa dovrà risponderne da un punto di vista disciplinare ed amministrativo.

Sia i collaboratori scolastici che gli insegnanti impegnati nella vigilanza degli alunni durante la ricreazione, devono esercitare un'attenta e continua sorveglianza degli ingressi agli edifici e del perimetro esterno degli Istituti, sia centrale che succursale, secondo il settore loro assegnato, onde evitare qualsiasi disturbo al regolare svolgimento delle lezioni e della ricreazione, che si ricorda rientra anch'essa nelle attività scolastiche.

6. Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio.

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali. E' fatto divieto agli alunni attardarsi lungo i corridoi o, peggio, andare in reparti diversi da quelli della propria aula o del laboratorio in questione.

Durante le attività che prevedono l'utilizzo nei laboratori di strumentazione di vario genere, il docente dell'ora e il personale ATA che lo coadiuva, saranno tenuti a vigilare con attenzione che gli studenti utilizzino con cura la strumentazione presente nel laboratorio e che la lascino o ripongano in modo corretto dopo l'esercitazione. E' fatto obbligo all'Assistente Tecnico, così come da contratto, controllare alla fine di ogni esercitazione, che tutta la strumentazione sia in ordine e che gli oggetti eventualmente utilizzati vengano riposti negli appositi armadietti.

E' assolutamente vietato agli studenti accedere nei laboratori non accompagnati dal docente o dall'AT preposto.

Per gli spostamenti da e per la succursale, gli studenti dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico.

7. Vigilanza durante le ore di Scienze Motorie e Sportive

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere ordinatamente la propria aula senza attardarsi lungo i corridoi, negli spazi di pertinenza dell'Istituto o nel tratto che divide la centrale e la succursale. Per gli alunni che provengono dalla succursale, sarà cura dell'insegnante di Scienze Motorie accompagnarli in centrale per utilizzare la palestra o lo spazio antistante ad essa e, cinque minuti prima della fine dell'ora, riaccompagnarli in succursale.

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore. Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.

Considerato che Scienze Motorie e Sportive costituisce materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958), il certificato per l'idoneità all'Educazione Fisica in ambito scolastico non è dovuto. Lo stesso dicasi per il Certificato di Buona salute. La Dirigente, tuttavia, in ottemperanza all'art. 3 della sopra citata legge, potrà concedere esoneri (temporanei o permanenti, parziali o totali) per comprovati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ opportuni controlli medici. Se l'alunno risultasse, invece, affetto da una patologia acuta o cronica che controindichi la pratica di attività fisica, il genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, previo parere del medico curante, avrà cura di comunicare alla Dirigente Scolastica l'esonero (temporaneo, permanente, totale o parziale) dall'attività di Educazione Fisica. La richiesta di esenzione, quindi, deve essere prodotta dal genitore/ tutore ed inviata alla Dirigente Scolastica, corredata dal certificato medico rilasciato su richiesta del genitore.

8. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, provvederà ad accompagnare gli studenti fino alla porta esterna dell'edificio **al suono della campanella; non è consentito fare uscire gli alunni dalla classe prima.**

In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico, con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti.

I signori genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale sono invitati a non intrattenersi nelle aree esterne degli edifici, per non creare ingorghi.

9. Vigilanza durante le visite guidate/ viaggi d'istruzione/ stage presso le aziende/ realizzazione progetti europei

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate/ viaggi d'istruzione/ stage presso le aziende/ realizzazione progetti europei dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, nominati ed assegnati ai sensi della C.M.291/92.

In caso di partecipazione di alunni con disabilità sarà designato, in aggiunta agli accompagnatori, anche il docente di sostegno o, in sua vece, un docente del Consiglio di Classe; può essere prevista anche, in

sostituzione del docente specifico assegnato sull'alunno diversamente abile, la presenza di un genitore, per il quale il pagamento delle spese dovrà essere valutato di volta in volta.

I docenti accompagnatori dovranno vigilare costantemente sugli alunni affidati. Ricordiamo che gli alunni fuori dall'Istituto rappresentano la Scuola e, se all'estero, rappresentano l'Italia, quindi i docenti sono tenuti a che gli studenti abbiano nel linguaggio e nei modi un comportamento irreprensibile, improntato al massimo rispetto delle persone e delle cose altrui.

La partecipazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, senza oneri per la scuola, è consentita in accordo con gli insegnanti e previa specifica delibera dello specifico Consiglio di Classe. Per la partecipazione alle attività extrascolastiche di cui sopra, è necessaria per ciascun allievo minorenni l'autorizzazione dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Nella richiesta di autorizzazione saranno specificati: data, meta, durata del viaggio, mezzo di trasporto usato.

10. Uscita anticipata degli alunni

Gli alunni possono uscire anticipatamente dalla scuola solo dietro **gravi e comprovati motivi** di volta in volta discussi con la Dirigente o con i suoi collaboratori. Se minorenni dovranno essere prelevati da uno dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne provvista di delega, depositata in segreteria, e documento d'identità. Se maggiorenni è comunque necessario avvisare la famiglia della loro uscita anticipata. Per coloro che escono anticipatamente per visite mediche, è necessario che il giorno dopo portino una giustificazione, a firma del medico, sull'effettuazione della visita in orario coincidente con le attività didattiche.

Casi particolari, dovuti agli orari dei mezzi pubblici, sono stati già comunicati al Collegio dei Docenti e/ o saranno portati all'attenzione della Dirigente da parte delle famiglie.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Francesca Adamo

*Firma digitale conforme alle disposizioni
dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)*